



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n. 1364

Anno 2019

Prot. n. 201844

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*, e in particolare l’articolo 9 rubricato *“Fondo per la premialità”*;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006;

TENUTO CONTO dell’esigenza di dotare l’Ateneo di un regolamento apposito per la creazione e gestione del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

PRESO ATTO del parere reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 17 settembre 2019;

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo rilasciato nella seduta del 20 settembre 2019;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 ottobre 2019;

PRESO ATTO dell’approvazione del testo proposto da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2019,

DECRETA

l’emanazione del *“Regolamento del Fondo di Ateneo per la premialità”* ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 05 novembre 2019

f.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse provenienti:

- a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
- b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
- c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione dell'Ateneo, di cui all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

2. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 240/2010, il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con risorse di Ateneo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato accademico.

3. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative imposte da disposizione normative o da parte dell'ente finanziatore, relativamente a compensi al personale. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

4. I Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo con autonomia gestionale, possono integrare il Fondo con risorse provenienti da finanziamenti esterni, incluse le economie, debitamente certificate, derivanti da tali progetti.

5. Il fondo è costituito annualmente sulla base delle risorse accertate nell'esercizio precedente.

Art. 3 – Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in regime di tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica, di ricerca e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli



appositi regolamenti di Ateneo.

3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattica integrativa.

4. Le tipologie di incarichi attribuibili sono definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, anche in relazione agli obiettivi strategici che l'Ateneo adotta tramite gli strumenti di programmazione.

5. I compensi in relazione ai risultati conseguiti nell'attività di didattica e di ricerca sono attribuiti secondo le modalità previste dalle delibere del Consiglio di Amministrazione.

6. Non possono essere destinatari del compenso aggiuntivo professori e ricercatori che non abbiano ottenuto la valutazione positiva ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 nell'anno precedente all'attribuzione dell'incarico o allo svolgimento dell'attività didattica o di ricerca per le quali viene attribuito il compenso aggiuntivo di cui al presente Regolamento.

7. I compensi aggiuntivi riconosciuti ai professori e ai ricercatori ai sensi del presente Regolamento non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione annua lorda.

8. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. I compensi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della capienza annuale del fondo.

Art. 4 Modalità di individuazione e conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 3 commi 2 e 3, così come definiti ai sensi del comma 4 dello stesso art. 3, sono attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta di Direttori di Dipartimento e dei Presidenti di Scuole di Ateneo.

2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono specificare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura economico-finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 5 Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi relativi agli incarichi di cui all'art. 3 commi 2 e 3 sono erogati, con Decreto Rettorale, al termine dell'incarico, a seguito di verifica dei risultati, effettuata e certificata dal proponente l'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura economico-finanziaria e nulla osta del Dirigente dell'Area Servizi Economici e Finanziari. Una parziale anticipazione del compenso, al momento dell'attribuzione dell'incarico, è consentita previa congrua motivazione. L'effettiva modalità di erogazione dei compensi viene disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico.



2. Nel caso di compensi in relazione ai risultati conseguiti nell'attività di didattica e di ricerca, di cui al precedente art. 3, comma 5, gli stessi sono erogati al momento della determinazione del risultato, che avviene tramite apposito provvedimento del Rettore.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 6 Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione, gli incarichi di cui all'art. 3 commi 2 e 3, nonché le attività eleggibili in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca di cui all'art. 3 comma 5, e la relativa copertura economico-finanziaria, sono definiti all'allegato 1.
2. In prima applicazione il presente Regolamento non disciplina eventuali compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisca all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici, che potranno essere oggetto di specifica disciplina, anche in coordinamento con le disposizioni di Ateneo già vigenti per il personale tecnico amministrativo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo la data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.



Allegato 1 – Tipologia di incarichi attribuibili

Incarichi Art. 3, commi 2 e 3	Copertura economico-finanziaria
Incarichi connessi a progetti relativi all'innovazione della didattica, ivi compresi gli incarichi connessi alla formazione neo-assunti	Art. 2 commi 1 e/o 2 (budget progetto)
Coordinamento progetti di Ateneo su didattica, ricerca e terza missione	Art. 2 commi 1 e/o 2
Incarichi attribuiti in relazione agli obiettivi strategici di Ateneo	Art. 2 commi 1 e/o 2
Incarichi didattici su progetti finanziati da bandi e/o convenzioni nazionali o internazionali.	Art. 2 comma 2 (budget progetto)
Compensi per risultati conseguiti nell'attività di didattica e di ricerca Art. 3, comma 5	Copertura economico-finanziaria
Partner, coordinatore, componente dell'unità operativa o proponente unico di progetto competitivo di ricerca e innovazione o istruzione e formazione	Art. 2 comma 2 (budget progetto)
Responsabile o componente di unità operativa in convenzione per attività di ricerca finanziata da terzi (ove non classificabile come attività conto terzi).	Art. 2 comma 2 (budget progetto)